



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

#### OGGETTO

**DGR n. 656/2021 e nota prot n RA /0021076/22 del 20/01/2022. Presa d'atto ed attuazione Sentenza TAR Abruzzo (Prima Sezione) n. 281/2022**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*;

**RICHIAMATI**, nello specifico:

- ✓ l'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii in materia di accreditamento istituzionale;
- ✓ l'articolo 8-quinquies secondo cui la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati stabilendo il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato;

**VISTA** la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e ss.mm.ii;

**VISTA** la DGR 656/2021 dell'11/10/2021 *“Erogatori Privati Accreditati per l'assistenza dell'area territoriale Riabilitazione ex art. 26, Rsa, Rp, Psico Riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n.153/2021 –OPGR n. 105/2020 -DGR n.298/2021”* che ha individuato, per i diversi setting assistenziali relativi all'Area territoriale, gli erogatori privati accreditati ammessi alla negoziazione per il biennio 2020-2021 - definendone ed approvandone i relativi e specifici budget contrattuali;

**VISTA** la nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022 con cui il Dipartimento Sanità, in attesa della definizione del nuovo contratto ex art. 8 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii., ha confermato, per il 2022, i tetti di spesa definiti dalla DGR n. 656/2021 per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** che la SPA Santa Camilla ha impugnato le succitate DGR n.656/ 2021 e nota prot. n. RA/0021076/22 nelle parti relative all'individuazione delle strutture contrattualizzate per l'erogazione di prestazioni psicoriabilitative e al tetto di spesa ad esse assegnato per il biennio 2020-2021 e confermato per il 2022;

**VISTA** la Sentenza n. 281/2022 reg. prov. coll. del 23/06/2022, con cui il Tar Abruzzo, Prima Sezione, ha accolto il ricorso censurando gli atti regionali per difetto di motivazione evidenziando che *“la Regione Abruzzo non ha indicato un criterio di individuazione delle strutture accreditate ritenute “aventi diritto” né la ragione che avrebbe determinato l'esclusione di alcuni accreditati piuttosto che di altri, alla luce delle previsioni contenute negli atti di fabbisogno attualmente vigenti”*;

**RITENUTO** necessario esplicitare le motivazioni sottese:

- alla mancata inclusione delle strutture site in Chieti, Villa Maiella n. 72 e Via Maiella n. 1, nel procedimento per l'acquisto, nel biennio 2020-2021, di prestazioni psicoriabilitative;

- alla conferma, per l'annualità 2022, del tetto di spesa stabilito per il 2021, per l'acquisito di prestazioni psicosociali;

**EVIDENZIATO** in questo senso che:

L'esclusione delle strutture di Via Maiella n. 1 e di via Maiella n. 72 in capo alla spa Santa Camilla, dalla contrattazione 2020-2021 di cui alla DGR n. 656/2021 è stata disposta in considerazione della determinazione dirigenziale prot. n. 27913 del 17 aprile 2019 adottata dal Comune di Chieti – VI settore, Servizio attività produttive, SUAP (All. 1);

Il provvedimento comunale, infatti, ai sensi dell'art. 3 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., ha autorizzato il trasferimento, presso la struttura denominata Le Villette di via Torrevecchia (CH), sempre di proprietà della Santa Camilla spa, delle dotazioni autorizzate ex art. 4 LR n. 32/2007 in favore delle strutture Via Maiella 1 e Via Maiella 72.

Per effetto del suddetto trasferimento, la stessa determinazione dirigenziale ha dichiarato, nei confronti delle strutture Via Maiella 1 e Via Maiella 72 la decadenza delle relative autorizzazioni all'esercizio aventi ad oggetto, rispettivamente: n. 13 posti letto All.D DGR 877/2001 e n. n. 15 posti letto All.A DGR 877/2001.

La predetta decadenza riverbera i propri effetti sull'ulteriore titolo di accreditamento, sul rilievo che l'autorizzazione ne costituisce presupposto indefettibile.

Quanto sopra ai sensi del D.Lvo n. 502/1992 che, al comma 1 dell'art. 8-quater dispone *"L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta..."* e della Legge regionale n. 32/2007 e ss.mm.ii. che, al comma 1 dell'art. 6 stabilisce, *"I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992"*.

In questo senso, del resto, la stessa legge regionale, all'art. 7, individua quale causa di revoca dell'accREDITAMENTO proprio l'intervenuta decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

Le stesse motivazioni sono sottese alla nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022, che, alla scadenza della vigenza dei contratti di cui alla DGR n. 656/2021 ed in attesa della nuova contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii., ha confermato, per il 2022, i tetti di spesa stabiliti per l'annualità 2021 allo scopo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza preservando, correlativamente, l'affidamento degli operatori contrattualizzati nella precedente annualità.

**RITENUTO** che le argomentazioni giustificative, sopra esplicitate, riflettano la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nei procedimenti amministrativi sottesi all'adozione, rispettivamente, della DGR n. 656/2021 e della nota prot. n. RA/0021076/22;

**STABILITO**, pertanto, in attuazione della sentenza TAR Abruzzo, prima sezione, n. 281/2022, di munire la DGR n. 656/2021 e la nota prot. n. RA/0021076/22 delle suddette motivazioni lasciandone ferme le relative e specifiche essenze dispositive in quanto riflettenti la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nei procedimenti amministrativi ad essi sottesi;

**RILEVATO** che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza;

**PRECISATO** che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**VISTA** la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/00537865/21 del 2/12/2021 *"Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003"*;

**PRECISATO** che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 33/20013

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**DATO ATTO**, altresì, che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

#### **A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE D E L I B E R A**

**per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. **DI PRENDERE ATTO** della Sentenza TAR Abruzzo, prima sezione, n. 281/2022 reg. prov. coll. del 23/06/2022;
2. **DI MUNIRE**, in attuazione del predetto giudicato, la DGR n. 656/2021 dell'11/10/2021 e la nota prot RA/0021076/22 del 20/01/2022 delle sopra dettagliate argomentazioni giustificative, che qui si intendono integralmente riportate, lasciandone ferme la relative e specifiche essenze dispositive in quanto riflettenti la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nei procedimenti amministrativi ad essi sottesi;
3. **DI PRECISARE** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. **DI DISPORRE** quanto necessario per il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013 ivi comprese:
  - ✓ la notificazione, a mezzo PEC, del presente provvedimento alla Santa Camilla S.P.A (Via dei Monti Parioli n. 28 00197, Roma C.F./P.I. 12430481007), alle strutture di cui agli Allegati nn. 1A, 1B, 1C, 1D e 1E, della DGR n. 656/2021, alle AASSLL della Regione Abruzzo, all'ARS e all'Avvocatura regionale e all'Avvocatura distrettuale dello Stato per le conseguenti comunicazioni;
  - ✓ la trasmissione del presente provvedimento ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità- per debita informazione e per i necessari e successivi adempimenti attuativi- e ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018  
UFFICIO: Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale.

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Alessandra Persiani  
\_\_\_\_\_  
(f.to elettronicamente)

Dott.ssa Alessandra Persiani  
\_\_\_\_\_  
(f.to elettronicamente)

Dott.ssa Rosaria Di Giuseppe  
\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)

La Direttrice Regionale Vicaria

Dott.ssa Stefania Melena

\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)